

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 508**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA e BONGIORNO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2001**

—————

Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza  
del personale delle Ferrovie dello Stato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Grande incertezza e vivo disappunto alberga nel settore del pubblico comparto per le varie interpretazioni del senso dell'unicità dei contratti di lavoro triennali, visto il susseguirsi delle leggi, delle circolari interpretative nonché dell'abbondante contenzioso che ormai ha investito gli organi più alti della magistratura sia ordinaria che amministrativa.

In sostanza, ai pensionati in vigenza di contratto di lavoro triennale viene riconosciuto solo lo stipendio, e quindi la pensione, maturati fino al giorno della messa in quiescenza, con esclusione degli aumenti retributivi dilazionati e concessi dopo la data del pensionamento.

Come è noto i contratti collettivi nazionali di lavoro nel comparto pubblico hanno vigenza triennale ed in tale arco temporale si sviluppano i relativi benefici giuridici ed economici.

Numerose decisioni giurisprudenziali, sia della magistratura amministrativa che di quella ordinaria, hanno più volte statuito che i destinatari degli accordi sono tutti coloro i quali risultano in servizio alla data di decorrenza della validità dei contratti, sia che rimangano in servizio, sia che siano collocati in quiescenza durante il periodo di vigenza del contratto e l'eventuale scaglionamento nel tempo dei benefici previsti riguarda solo gli effetti e la loro decorrenza.

Il riconoscimento di tale diritto è stato nel tempo, altresì, sancito con provvedimenti normativi per il comparto scuola, per il comparto Ministeri e per le amministrazioni autonome dello Stato; in pratica per quasi tutto il settore pubblico. L'unica eccezione è rappresentata dai dipendenti dell'allora Ente ferrovie dello Stato, per il semplice motivo che all'epoca in cui venne emanato il

decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, tale ente non era più un'azienda di Stato, anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabiliva che l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente continuava ad essere regolato dalle leggi in vigore.

Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992 tale diritto era esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente dell'allora Ente Ferrovie dello Stato, con efficacia *ex nunc*, ma senza alcun riferimento al periodo pregresso, per cui i lavoratori delle Ferrovie dello Stato posti in quiescenza negli anni precedenti, in vigenza dei contratti relativi al periodo 1981-1983, 1984-1986, 1987-1989, sono stati ingiustamente penalizzati. Diritto che, peraltro, venne di nuovo negato in occasione del rinnovo del contratto di lavoro relativo al triennio 1993-1995, non più soggetto alla legge, ma ad una intesa fra le parti, poiché l'ente era trasformato in Ferrovie dello Stato SpA.

Malgrado il lungo contendere e la fondatezza giuridica dei diritti vantati dai ferrovieri, i risultati parziali e positivi conseguiti dai lavoratori dopo lunghi anni di lotte, sia in sede giudiziaria che politica, erano vanificati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che a mezzo della circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, in tema di perequazione automatica per le pensioni pubbliche, a norma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, stabiliva che: «at fini corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 85/87 et avente titolo at riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione decor-

renti dal 1° gennaio 1987 al 1° gennaio 1988, in quanto commisurati a nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1987, comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che restano pertanto assorbiti». Tale disposizione è stata subito applicata a tutto il settore pubblico, compreso quello concernente i ferrovieri, nel solo periodo di riconoscimento dell'unicità contrattuale, cioè nel periodo di vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 1990-1992. Risulta, pertanto, evidente che gli effetti di una legge, che riconosceva un diritto patrimoniale al lavoratore posto in quiescenza nel periodo di vigenza del contratto triennale, erano inspiegabilmente modificati da una circolare che di fatto annullava la finalità della legge stessa, in quanto prevedeva che dovesse valere, alternativamente, o il contratto o la perequazione. Inoltre, la circolare del Ministero del tesoro n. 12954 del 7 luglio 1989 stabiliva che l'unicità dei contratti nell'arco del triennio doveva intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non anche a quelli della buonuscita. Tale circolare è stata ripetutamente contestata in sede giurisdizionale, con la conseguenza di decine di sentenze favorevoli ai lavoratori che hanno visto riconosciuto il loro diritto al ricalcolo della buona uscita comprensiva degli aumenti contrattuali concessi nel triennio. Fra tutte si ricorda, per il valore della sua portata, la sentenza emessa, in sede di appello, dal Consiglio di Stato il 1° dicembre 1995, depositata il 29 marzo 1996, che così conclude: «Il dipendente cessato dal servizio con diritto a pensione, anche se collocato a riposo anteriormente alla data di introduzione del trattamento economico a regime, ha diritto ad un trattamento economico identico a quello dei dipendenti in servizio nel periodo di vigenza dell'ac-

cordo, che viene corrisposto alle stesse scadenze e nelle stesse percentuali per il restante personale con i conseguenziali riflessi sulla misura dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico».

La presente proposta è basata sul presupposto che il lavoratore abbia diritto sia all'uno che all'altro beneficio, poiché la dilazione degli aumenti nell'arco dei tre anni deriva da una mera esigenza di bilancio. Pertanto, giuridicamente, gli aumenti sono da considerare come corrisposti nel primo giorno di inizio della validità del contratto e, pertanto, suscettibili degli aumenti per perequazione verificatisi nel corso del triennio di cui alla legge n. 730 del 1983.

Tutto ciò premesso, gli obiettivi del presente disegno di legge sono i seguenti:

a) riconoscere, in vigenza del contratto triennale, il diritto di ottenere tutti gli aumenti concessi ai ferrovieri che hanno cessato il servizio nel periodo compreso fra il 1981 e il 1995;

b) eliminare interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate, per evitare pendenze giudiziarie sempre più numerose con un costo non trascurabile;

c) rendere, infine, un dovuto atto di giustizia ed equità ai pensionati ferrovieri che sono in attesa del riconoscimento di un loro diritto, come è già avvenuto per tutti gli altri pubblici dipendenti. L'approvazione della proposta, oltre ad eliminare l'enorme contenzioso pendente, comporterebbe anche un vantaggio economico per le Ferrovie stesse. Infatti, la stragrande maggioranza del contenzioso, fino ad oggi, si è concluso con la condanna delle Ferrovie dello Stato, oltre alle spese aggiuntive di giustizia, anche al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, che fanno addirittura più che raddoppiare l'importo del diritto riconosciuto a favore dei dipendenti.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, successivamente trasformata in Ente Ferrovie dello Stato e da ultimo in Ferrovie dello Stato SpA, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali e comunque tutti i benefici contrattuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992, 1993-1995, hanno effetto per il periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nella misura e con le decorrenze stabilite dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, ai sensi delle disposizioni citate tenendo conto dell'ultimo stipendio che il lavoratore avrebbe percepito se comprensivo di tutti i benefici contrattuali previsti nel triennio.

## Art. 2.

1. I benefici di cui all'articolo 1 sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione del trattamento di fine servizio o buonuscita prevista all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.

## Art. 3.

1. I benefici economici di cui all'articolo 1 si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non sono pertanto riassorbiti.

2. I ferrovieri cessati dal servizio entro il 1° novembre 1992, in base al contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-1992, hanno diritto al ricalcolo della base pensionabile con le modalità di cui al comma 1, considerati anche i benefici di cui all'articolo 37, punto 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro restando privo di effetti l'accordo sindacale successivamente intervenuto il 21 maggio 1992 e riportato nella circolare dell'Ente Ferrovie dello Stato n. RIA/1349 del 7 agosto 1992.

## Art. 4.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefici previsti nel periodo di vigenza dei contratti, comunque denominati, che sono riconosciuti ai sensi delle disposizioni della presente legge, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di efficacia.

## Art. 5.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



